

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 23-1156

D.G.R. n. 77-14511 del 29.12.2004 adeguamento all'art. 9 D.L. n. 90/2014 convertito nella L.114/2014 in materia di disciplina contrattuale dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Vista la D.G.R. n. 77-14511 del 29.12.2004 avente ad oggetto “Direttive e linee guida per l’applicazione della disciplina contrattuale dei compensi professionali agli avvocati della struttura speciale Avvocatura”;

visto l’art. 9 del D.L. 90/2014 (misura urgente per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito nella L. 114/2014, pubblicato sulla G.U. del 18.8.2014 ed entrato in vigore il 19.8.2014;

considerato che detto articolo riforma gli onorari delle avvocature pubbliche prevedendo un adeguamento ai commi 3,4 e 5, secondo e terzo periodo del comma 6 e comma 7 entro tre mesi dall’entrata in vigore pena la mancata corresponsione dei compensi dall’1.1.2015. Considerato, in particolare, che per quanto riguarda le avvocature degli Enti Pubblici detti commi prevedono:

- comma 3) nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7;
- comma 5) i regolamenti e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al comma 3 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengono conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale;
- comma 6) In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti nei limiti dello stanziamento relativo all’anno 2013;
- comma 7) in ogni caso i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Visto che, quanto alle spese compensate, la D.G.R. n. 77-14511 del 29.12.2004, è compatibile con quanto indicato nella legge. Essa, infatti, prevede un tetto massimo erogabile a titolo di compensi professionali notevolmente inferiore al totale delle spese legali compensate, così come risultanti dalle notule redatte nel corso degli anni presi in considerazione annualmente dagli Avvocati ed inferiore altresì al loro trattamento economico complessivo. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9 c. 6 del D.L. 90/2004 si dà atto che la somma stanziata sul capitolo n. 101867 del bilancio 2013 è pari ad € 370.000,00;

ritenuto di dover integrare e modificare la D.G.R. n. 77-14511 del 29.12.2004 mantenendo il tetto massimo erogabile ivi indicato, con esclusivo riferimento alle spese legali compensate e statuendo che le spese legali liquidate ed incassate dall’Ente, conformemente a quanto indicato nell’art. 9 del D.L. citato, sono ripartite tra gli Avvocati i cui carichi di lavoro sono desumibili dai piani di lavoro, dalla banca dati cause informatizzata e dal verbale redatto settimanalmente in occasione della riunione del gruppo Avvocati. In tale sede la ripartizione degli incarichi tiene conto dei carichi di

lavoro, del numero e della complessità delle questioni trattate, dall'esperienza maturata nella materia e della brevità dei termini processuali. Per la ripartizione dei compensi professionali si terrà conto della valutazione conseguita da ciascun Avvocato in sede di misurazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

considerato che i compensi professionali corrisposti a ciascun avvocato, ivi compresi quelli derivanti da spese liquidate a favore degli Enti strumentali per i quali l'Avvocatura regionale assume la difesa in giudizio, non possono essere superiori al suo trattamento economico complessivo;

rilevato che per la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato si applicano le norme previste in materia dai CCNL;

stabilito che il presente provvedimento potrà essere rivisto e aggiornato dopo il primo anno di applicazione;

informate le organizzazioni sindacali;

visto l'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare, per le ragioni di cui in premessa, la D.G.R. n. 77-14511 del 29.12.2004 riferendo l'importo del compenso professionale agli avvocati del Settore Avvocatura ivi determinato con esclusivo riferimento alle spese compensate con sentenze favorevoli e nei limiti dello stanziamento dell'anno 2013 sopra indicato;

- di stabilire che le spese legali liquidate e incassate saranno ripartite in parti uguali tra gli avvocati del settore Avvocatura conformemente a quanto precisato nelle premesse in esecuzione dell'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014;

- di dare atto che i compensi professionali corrisposti a ciascun avvocato, ivi compresi quelli derivanti da spese liquidate a favore degli Enti strumentali per i quali l'Avvocatura regionale assume la difesa in giudizio, non possono essere superiori al suo trattamento economico complessivo;

- di confermare per le restanti parti il contenuto della D.G.R. n. 77-14511 del 29.12.2004;

- di stabilire che il presente provvedimento potrà essere rivisto e aggiornato dopo il primo anno di applicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)